

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio tutela acque ed atmosfera e agro ambiente

Determinazione N. 2775 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento acque meteoriche di dilavamento del piazzale di un distributore carburanti e del relativo scarico, ai sensi dell'art. 39, comma 3, lettera e), delle vigenti Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Ditta: T.D.M. S.r.l. - C.F. 08324820961 - Sede legale: comune di MILANO - Via Andrea Costa 17 - Stabilimento: comune di VENEZIA - Viale Galileo Galilei 64/A - Tessera. Rinnovo.

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare, l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1;
- iii. il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata secondo il quale compete al Presidente della Provincia la vigilanza per gli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 2) della stessa legge regionale, fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- iv. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l'art. 13 "compiti dei dirigenti", comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del Sindaco metropolitano n. 36 del 06.07.2024, relativo all'attribuzione dell'incarico di Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- viii. la determinazione n. 176 del 22.01.2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione alla responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il Bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La Città Metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dalla dirigente firmataria;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico della dirigente firmataria e della RdP dott.ssa Giulia Adolfo che pertanto non sono tenute all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 6 della legge n. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del PTPCT 2025-2027);

Richiamata la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e comprendente, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento, e in particolare:
 - l'articolo 124 del decreto stesso recante *Criteri generali* sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
 - l'articolo 113, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che dà facoltà alle Regioni di determinare in quali casi le acque meteoriche di dilavamento siano da sottoporre a specifico trattamento e a conseguente autorizzazione allo scarico;
- ii. la parte quarta del medesimo decreto stesso contenente norme sulla gestione dei rifiuti;
- iii. l'articolo 39 *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* delle vigenti Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107,
- iv. il decreto interministeriale 30 luglio 1999 recante i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di V.inc.a.:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- ii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di V.inc.a.;
- iii. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di V.inc.a., ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- iv. il decreto direttoriale n. 15/2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di V.inc.a. adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27.05.2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento";

Visto che:

- i. con provvedimento del Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia n. 2831/2018, prot. n. 66259 dell'11.09.2018, la ditta DIELLEZETA S.n.c. di Longhi Gloria e Zanatta Andrea era stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia del piazzale del distributore carburanti situato in comune di VENEZIA Via G. Galilei 64/a Tessera, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque;
- ii. con determinazione n. 3186/2019, prot. n. 70168 del 30.10.2025, l'autorizzazione n. 2831/2018 era stata successivamente volturata alla ditta T.D.M. S.r.l., C.F. 08324820961, con sede legale in MILANO Via Andrea Costa 17, a seguito di stipula di contratto di comodato;
- iii. con comunicazione prot. n. 52743 del 04.10.2021, l'autorizzazione n. 2831/2018, prot. n. 66259 dell'11.09.2018, era stata tacitamente rinnovata fino all'11.09.2026;
- iv. con nota prot. n. 61294 del 09.09.2025 la ditta T.D.M. S.r.l., avente impianto situato in comune di VENEZIA Via G. Galilei 64/A Tessera, ha presentato alla scrivente Amministrazione la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale di pertinenza dell'attività di distribuzione carburanti e alla prosecuzione del relativo scarico nel fossato collegato al collettore Pagliaghetta;
- v. con nota prot. n. 61943 dell'11.09.2025 la scrivente Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento;
- vi. allegata all'istanza di cui sopra, la ditta ha trasmesso la documentazione inerente la Dichiarazione di non necessità di V.inc.a., di cui al DDR n. 15/2025;
- vii. con nota prot. n. 62729 del 16.09.2025, la scrivente Amministrazione ha trasmesso al competente Ufficio della Regione del Veneto, per la verifica di conformità, il Modulo A, compilato dall'istante, relativo alla Dichiarazione di non necessità di V.inc.a., di cui al DDR n. 15/2025 e corredato da relativa relazione tecnico descrittiva;

Dato atto che:

i. nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;

ii. non è pervenuta alcuna risposta nel termine indicato, pertanto la dichiarazione verrà valutata conforme

Considerato che:

- i. le superfici dell'insediamento in oggetto ricadano fra quelle elencate al comma 3, lett. e) del citato articolo 39 e si ritiene quindi che lo scarico delle acque di prima pioggia di dilavamento del dell'esistente impianto di distribuzione carburanti sia da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ii. si ritiene di dover aggiornare e sostituire il provvedimento n. 2831/2018, prot. n. 66259 dell'11.09.2018;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 07.12.2025, risulta rispettato;

DETERMINA

- 1. che il provvedimento n. 2831/2018, prot. n. 66259 dell'11.09.2018 è aggiornato e sostituito dal presente;
- 2. La Ditta T.D.M. S.r.l., con impianto situato in comune di VENEZIA Via G. Galilei 64/A Tessera, secondo il disposto degli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/1985, è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale del distributore di carburanti di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto e) dell'art. 39, comma 3 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107;
- 3. Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione allo scarico presso il fossato collegato al collettore Pagliaghetta, a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. n. 33/1985 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 4. L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 4 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento;
- 5. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata ogni quattro anni dalla data della presente, se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia;
- 6. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999;
 - b) La ditta dovrà assicurare continua attuazione al Piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999, approvato col provvedimento autorizzativo n. 2831/2018, prot. n. 66259 dell'11.09.2018;

- c) La Ditta è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, che deve essere fornito di idonea chiusura e provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. Non devono essere presenti ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di conduttura posto tra l'impianto di trattamento ed il pozzetto; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico;
- d) Il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore;
- e) Deve inoltre essere tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link:
 https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/acqua
 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione;
- f) Almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali;
- g) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni allo scarico dovranno essere effettuati da un laboratorio accreditato;
- h) I verbali di prelievo e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data;
- 7. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP <u>una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata</u>, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari;
- 8. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.);

- 9. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti;
- Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;
- 11. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle Autorità competenti dalla normativa vigente;
- 12. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente decreto da parte della ditta interessata;
- 13. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 14. Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:
 - al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati;
 - al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.;
 - al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente